REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO PER LA RICERCA SCIENTIFICA DEL Di3A

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. È oggetto del presente Regolamento la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le procedure del "Comitato etico per la ricerca scientifica del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell'Università degli Studi di Catania".

Art. 2 – Riferimenti normativi

1. Il Comitato, nell'esprimere pareri su progetti di ricerca e nel favorire lo sviluppo della consapevolezza etica, fa riferimento alla disciplina giuridica nazionale, europea e internazionale vigente.
2. Il Comitato si ispira ai principi etici che si evincono dalle convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione repubblicana e dagli altri documenti prodotti in ambito europeo.

Art. 3 - Funzioni e termini del procedimento

1. Il Comitato, in piena indipendenza e autonomia, esprime un parere collegiale sulle richieste presentate dai ricercatori responsabili della ricerca afferenti al Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell'Università degli Studi di Catania, nonché dai referenti degli spin-off che operano in regime di convenzione con il Dipartimento. Il parere è espresso con particolare attenzione alla tutela dei diritti e della riservatezza previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, al rispetto dell'autonomia decisionale e del benessere dei soggetti partecipanti e al rispetto del benessere animale. In caso di parere negativo, il Comitato può fornire suggerimenti e indicazioni al proponente al fine di risolvere eventuali nodi critici. In caso di protocolli che comportano un rischio e un onere minimi per i partecipanti alla ricerca, il Comitato può concedere formale esenzione o applicare una valutazione rapida secondo procedura appositamente predisposta.
2. Il Comitato esprime un parere riguardo a studi e ricerche che devono ancora essere condotti.
3. Esulano dalle competenze del Comitato le funzioni che la legge riserva ai comitati etici per le sperimentazioni cliniche e agli organismi preposti al benessere degli animali.
4. Per la valutazione e l'espressione del parere, il Presidente ha facoltà di interpellare o convocare il responsabile della ricerca nonché, in veste di consulenti e senza diritto di voto, qualificati specialisti delle varie discipline. Il parere del Comitato deve essere espresso su apposito verbale redatto al termine della seduta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e deve essere debitamente motivato. Tale parere deve essere comunicato al richiedente entro e non oltre una settimana dalla deliberazione del Comitato.

Art. 4 - Composizione del Comitato e durata in carica

1. Il Comitato è composto da sette membri, nominati dal Direttore del Di3A, a seguito di delibera del Consiglio di Dipartimento, tra i professori di I e II fascia e i ricercatori appartenenti al medesimo Dipartimento. Tra i componenti, verranno individuati: il Presidente del Comitato, il docente più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità, in base all'età, un vicepresidente nominato dal Presidente, che può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento ed un segretario, ossia il docente più giovane nel ruolo e, a parità di anzianità, in base all'età.
2. I componenti del Comitato restano in carica per due anni, rinnovabili una volta. Essi sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla loro attività, sino alla loro divulgazione.

Art. 5 - Conflitto di interessi

1. All'atto della nomina, ogni componente del Comitato deve rilasciare una dichiarazione con la quale si obbliga a non pronunciarsi sulle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi diretto o indiretto.

Art. 6 - Dimissioni e decadenza dei componenti

1. Ogni componente deve assicurare la partecipazione alle riunioni e non può delegare altri in propria vece. Le dimissioni di un componente devono essere rassegnate al Direttore del Dipartimento, che provvede a informare il Presidente del Comitato e ad attivare la procedura di sostituzione. I componenti che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive o, comunque, per cinque volte nell'arco dell'anno solare, sono considerati decaduti e vengono sostituiti.

Art. 7 - Organi del Comitato

1. Sono organi del Comitato:

   a) Il Presidente, con la funzione di convocare e presiedere le riunioni del Comitato e predisporre l'ordine del giorno delle riunioni. Egli convoca il Comitato mediante posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, con mezzo idoneo da spedirsi almeno 3 giorni prima, nel quale vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Presidente ha la rappresentanza esterna e generale del Comitato.

   b) Il Segretario svolge la funzione di redigere i verbali delle riunioni del Comitato, di inoltrare ai componenti del Comitato, con congruo anticipo, la documentazione necessaria per gli approfondimenti sui temi in discussione che dovranno essere decisi; di custodire i verbali delle riunioni, i documenti del Comitato e il presente Regolamento. Il segretario, inoltre, trasmette i moduli e i pareri ai richiedenti.

Art. 8 - Convocazione e modalità di deliberazione

1. Il Comitato si riunisce con una periodicità adeguata all'assolvimento delle sue funzioni, secondo un calendario programmato delle sedute. Il Comitato viene convocato dal Presidente di propria iniziativa o, nel caso di gravi e motivate urgenze, su richiesta di uno dei componenti, e comunque con la periodicità necessaria a rispettare i tempi previsti dalla normativa per l'espressione dei pareri. Al termine delle riunioni verrà redatto un verbale a firma del Presidente e del Segretario. Nel caso in cui un ricercatore o un gruppo di ricerca presenti una richiesta di parere, il Comitato sarà tenuto a riunirsi entro 30 giorni dalla/e richiesta/e inoltrata/e, al fine di fornire il proprio parere.
   Il parere viene assunto a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.

Art. 9 - Modalità e requisiti per la richiesta di pareri

1. Il responsabile della ricerca richiede il parere del Comitato con istanza intestata al Presidente. Il richiedente dovrà presentare la documentazione richiesta in formato elettronico, secondo le modalità e le procedure pubblicate sulle pagine web appositamente predisposte sul sito del Dipartimento.